



COSTITUZIONE

ARTICOLO 1

- a) L'Associazione Nazionale "Cacciatori delle Alpi" è costituita nell'anno 2004 con sede a Cividale del Friuli (UD) -dove il 52° Fanteria "ALPI" ha prestatato servizio dal 1964 al 1993 - e si richiama all'ormai disciolta associazione omonima preesistente che era stata fondata a Roma nel primo dopoguerra.
- b) E' una associazione senza fini di lucro, libera, indipendente, apolitica, aconfessionale, che si ispira ai sentimenti di amore di Patria, di fedeltà alle Istituzioni ed ai valori delle tradizioni militari e garibaldine risorgimentali del Corpo dei "Cacciatori delle Alpi".

DURATA

ARTICOLO 2

La durata dell'Associazione è indeterminata ed è connessa alla durata ed alla volontà dei suoi aderenti a perpetuare le finalità del sodalizio.

FINALITA'

ARTICOLO 3

L'Associazione Nazionale "Cacciatori delle Alpi" si propone le seguenti finalità:

- a) mantenere vivo il culto della Patria, custodendo ed esaltando il patrimonio spirituale rappresentato dalle gesta di chi ha servito in pace ed in guerra nella Brigata "Cacciatori delle Alpi" ed in particolare nel 52° Reggimento/Battaglione "ALPI" durante le sue due ultime realtà operative: Fanteria d'Arresto alla difesa del confine orientale (con sedi del comando in Tarcento-Attimis-Cividale, dal 1964 al 1993) e di Battaglione C.A.R. (Portogruaro, dal 1993 al 1996).
- b) mantenere vivo il ricordo dei fasti, delle fulgide memorie, dei martiri e delle glorie dei Cacciatori delle Alpi in sintonia con la Società di Mutuo Soccorso "Giuseppe Garibaldi" (fondata dall'Eroe dei Due Mondi l'otto giugno 1871 a Roma) riconosciuta dalla Associazione Nazionale "Cacciatori delle Alpi" come unica continuatrice delle Tradizioni Garibaldine.
- c) sviluppare sentimenti di amicizia tra gli aderenti all'Associazione e di cordiale collaborazione con gli appartenenti alle varie Associazioni combattentistiche e d'Arma.
- d) Operare in accordo con le Istituzioni e enti locali, per il recupero e/o valorizzazione delle strutture militari ormai dismesse dove ha operato nel tempo il 52° Fanteria "ALPI".

e) incentivare, sviluppare, divulgare e promuovere (anche nelle scuole e nella comunità locale) la ricerca storica sulle origini e funzioni dei Cacciatori delle Alpi e il sentimento di unità nazionale rappresentato dallo spirito di servizio verso il prossimo connesso al servire in armi la Patria.

SOCI

ARTICOLO 4

Possono divenire soci dell'Associazione Nazionale "Cacciatori delle Alpi":

a) SOCI FONDATORI:

Coloro che si sono riuniti la prima volta per dare vita all'Associazione. I Soci Fondatori faranno parte permanentemente del Consiglio Direttivo fino a personale dimissione.

b) SOCI ORDINARI:

I Militari di ogni ordine e grado, in servizio ed in congedo, che abbiano prestato servizio nel 51° Reggimento "ALPI", 52° Reggimento/Battaglione "ALPI", 1° Reggimento/Gruppo Artiglieria "Cacciatori delle Alpi"

c) SOCI DISCENDENTI:

I discendenti di militari di ogni ordine e grado che abbiano prestato servizio nel 51° Reggimento "ALPI", 52° Reggimento/Battaglione "ALPI", 1° Reggimento/Gruppo Artiglieria "Cacciatori delle Alpi" i quali intendano proseguire nel sostegno o nella tutela dei valori legati alle gesta dei Cacciatori delle Alpi, già affermate dai loro Padri;

d) SOCI SOSTENITORI:

Tutti coloro che desiderano adoperarsi per la tutela e la diffusione della memoria e delle tradizioni dei Cacciatori delle Alpi. Possono essere privati cittadini, Istituzioni ed Enti Pubblici e Privati che intendono aderire al Sodalizio ed alle sue finalità.

e) SOCIO ONORARIO:

Su delibera del Consiglio Direttivo

Per divenire SOCI è necessario compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di iscrizione e versare la quota d'iscrizione. L'accettazione di iscrizione a Socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo stesso.

I Soci debbono collaborare al sempre maggiore incremento dell'Associazione.

All'atto dell'ammissione il Socio deve prendere conoscenza dello Statuto presso la Sede oppure facendo precisa richiesta di riceverlo presso il proprio indirizzo tramite posta.

Ogni Socio deve ritirare la tessera, il fazzoletto verde, pagare la quota annua associativa.

Si perde la qualità di Socio:

- a) per dimissioni, dal giorno successivo all'accettazione;
- b) per morosità, dal giorno successivo alla dichiarazione medesima;
- c) per espulsione, qualora con i suoi atti, il Socio si renda indegno di appartenervi.

ORGANI DIRETTIVI

ARTICOLO 5

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Vice Presidente dell'Associazione;
- il Segretario
- il Cassiere-Tesoriere

ARTICOLO 6

COMPITI E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'Organo deliberante sulle attività dell'Associazione nell'ambito dello Statuto. Essa delibera;

- in via ordinaria:

- la nomina del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione dell'operato - in particolare dei bilanci - del Consiglio Direttivo;

- in via straordinaria:

- eventuali modifiche agli articoli dello Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità a cui all'articolo 13.

Il potere elettivo compete a tutti i Soci. Nel caso di Enti pubblici e privati o Istituzioni saranno rappresentati dal loro Legale o delegato.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria a cura del Presidente una volta all'anno. Può essere convocata in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata al Presidente da almeno un quinto dei Soci. In caso di elezioni, l'Assemblea dovrà nominare al proprio interno un Presidente di Seggio, un Segretario e tre Scrutatori, scelti tra i Soci non candidati a ricoprire incarichi negli Organi direttivi. Le delibere dell'Assemblea verranno adottate a maggioranza dei Soci presenti. Di norma le votazioni avverranno per alzata di mano, a meno che un quarto dei Soci presenti richieda il voto a scrutinio segreto. Lo scrutinio segreto è sempre previsto per le modifiche allo Statuto e per il rinnovo del Consiglio Direttivo. In questo ultimo caso ogni votante potrà esprimere al massimo tre preferenze scelte dalla lista dei candidati. E' possibile votare per l'elezione del Consiglio Direttivo anche per delega, una per ciascun socio. Sulla discussione e sulle decisioni adottate dovrà essere redatto apposito processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e, in caso di votazioni, dagli Scrutatori.

ARTICOLO 7

CONSIGLIO DIRETTIVO

- a. E' composto da sei membri: due eletti dall'Assemblea, tra i soci ordinari, che avranno ottenuto il maggior numero di voti più i quattro soci fondatori. Quest'ultimi faranno parte permanentemente del Consiglio Direttivo fino a personale dimissione. (Vedi art 4, comma a)
- b. In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere dal Consiglio direttivo, subentrerà il primo dei candidati non eletti.
- c. La dimissione da una qualsiasi carica, il comporta l'esclusione dal Consiglio Direttivo.
- d. Rimane in carica per cinque anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.
- e. Nomina tra i suoi componenti:
- il Presidente;
 - il Vice Presidente;
 - il Cassiere-Tesoriere;
 - il Segretario.
- f. Si riunisce almeno due volte all'anno in data e presso una sede definite di volta in volta.
- g. Compiti:
- spettano al Consiglio la direzione e l'amministrazione dell'Associazione e tutti gli altri adempimenti che non siano espressamente riservati all'Assemblea dei Soci. In particolare provvede a:
- convocare l'annuale Assemblea dei Soci;
 - vagliare ed accogliere le domande di associazione;
 - aggiornare il ruolino degli associati;
 - deliberare su ogni impegno di spesa per i compiti d'Istituto; organizzare gli eventuali raduni degli ex appartenenti al 52° battaglione "ALPI" e le Cerimonie in occasione della Festa di Corpo del 52° "ALPI" nelle date previste;
- informare i Soci su ogni notizia relativa al raduno e su ogni iniziativa e manifestazione alla quale l'Associazione intende aderire e/o partecipare;
- esaminare le proposte inoltrate dai Soci concernenti l'attività dell'Associazione.
 - deliberare la sospensione o radiazione di associati per provvedimenti disciplinari (ad esempio, palese contrasto con le finalità dell'Associazione) o per mancanza di requisiti o per morosità.

ARTICOLO 8 **PRESIDENTE**

Il Presidente viene eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti con elezione diretta. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Detiene la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi. Nelle votazioni all'interno del Consiglio Direttivo, il peso del voto del Presidente è doppio.

ARTICOLO 9 **VICE PRESIDENTE**

Viene eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti con elezione diretta. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o su delega.

ARTICOLO 10 **SEGRETARIO**

Il Segretario viene eletto a maggioranza dal Comitato Direttivo con elezione diretta. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Le principali mansioni sono le seguenti:

- nelle periodiche riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci redige il prescritto verbale che, controfirmato dal Presidente, va inserito nell'apposito registro

ARTICOLO 11 **CASSIERE-TESORIERE**

Il Cassiere-Tesoriere viene eletto a maggioranza dal Comitato Direttivo con elezione diretta. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Le principali mansioni sono le seguenti:

- sovrintende alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri contabili;
- provvede al disbrigo della corrispondenza, al pagamento delle fatture, all'acquisto dei materiali di cancelleria e di ogni altro genere e ad ogni altra incombenza, di ordine economico-finanziario;

INSEGNE

ARTICOLO 12

Labaro: Contornato da frangia dorata ha la faccia rossa con in alto la dicitura dell'Associazione Nazionale Cacciatori delle Alpi, appena sotto il nominativo di Giuseppe Garibaldi primo Comandante dei Cacciatori delle Alpi.

Sotto al centro un'aquila romana dorata al ricordo delle origini Garibaldine e dei Cacciatori delle Alpi, subito dopo il nome della città di Cividale del Friuli sede dell'Associazione.

In basso sotto il medagliere dei Cacciatori delle Alpi nelle varie campagne dal 1859 al 1945
Sul retro la facciata del tricolore .

PATRIMONIO ED ENTRATE

ARTICOLO 13

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate sono costituite:

- dalle quote associative annue
- dalle donazioni spontanee;
- da contributi, sovvenzioni, sottoscrizioni ed interessi bancari e/o postali.

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 14

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato solo dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei due terzi dei presenti
In caso di scioglimento dell'Associazione, la destinazione del patrimonio andrà a scopi di beneficenza.